



Provincia di Livorno

Viabilità:

Ponti e opere d'arte di competenza provinciale

Oggetto Appalto:

ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

R.U.P:	Dott. Ing. Simone Lubrano			
Commessa:	2022_010		Finanziamento:	DM 225
Elaborato:	CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I			
Codice elaborato:	n. ord.	tipologia	n. ord. tipologia	commessa
	02	DTA	02	2022_010
Data Emissione:	DICEMBRE 2022		Aggiornamento:	/
Collaboratori:	Dott. Ing. Costanza Luppoli, Dott. Ing. Alessio Immorali, Geom. M. Gori, Stefano Peebes			



Sommario

1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	0
2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE.....	0
3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO.....	1
4 - CATEGORIE DEI LAVORI.....	2
5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	2
6 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	2
7 - PREZZI.....	4
8 - DIRETTORE DEI LAVORI.....	4
9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	5
10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	6
11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	7
12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI.....	7
13 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	8
14 – MODIFICHE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI DI APPALTO.....	9
15 - SUBAPPALTO.....	10
16 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	12
17 – VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA.....	13
18 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	13
19 – CONTABILITA' SEMPLIFICATA.....	13
20 – PAGAMENTI.....	13
21 – CONTESTAZIONI E RISERVE.....	15
22 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO.....	16
23 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	16
24 – PENALI.....	17
25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO.....	17
26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	18
27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	18
28 – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	18
29 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA.....	19
30 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	19
31 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE.....	21



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

32 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.....	21
33 - ESECUZIONE D'UFFICIO.....	21
34 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA.....	22
35 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI.....	28
36 - RECESSO.....	31
37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	31



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA — NORME GENERALI

1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione Provinciale intende concludere un Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, per l'esecuzione di **lavori manutenzione delle opere d'arte e dei ponti di competenza della Provincia di Livorno.**

Gli interventi del presente Accordo Quadro sono finalizzati a:

- Mantenere e migliorare lo stato conservativo delle opere d'arte nel loro complesso;
- Aumentare il livello di sicurezza delle strutture di ponti e viadotti;
- Eseguire quanto contenuto nei progetti approvati dalla Stazione Appaltante frutto delle attività di gestione della sicurezza dei ponti esistenti, delineato dalle "Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti";

2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE

Gli interventi previsti dal presente accordo interessano tutti le opere d'arte, ponti e viadotti presenti sulla viabilità di competenza della Provincia di Livorno, e consistono principalmente in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali, e non, che compongono l'opera d'arte nel suo complesso.

In particolare, il presente accordo prevede a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei giunti (anche scossaline) previa eliminazione difetti e dissesti della carreggiata in prossimità degli stessi e/o ripristino/rinforzo delle testate delle solette;
- Interventi di ripristino e/o regolazione funzionalità delle opere di intercettazione e smaltimento acque meteoriche;
- Interventi di ripristino e protezione corticale di strutture in calcestruzzo armato ammalorate, mediante l'utilizzo di prodotti e sistemi secondo la norma UNI EN 1504;
- Sostituzione di impalcati esistenti in c.a. con nuovi impalcati in cls armato, in acciaio o sezione mista acciaio-cls;
- Sostituzione di appoggi esistenti o posa in opera di nuovi dispositivi di appoggio;
- Interventi di rinforzo/consolidamento locale, strutturale di elementi in c.a., comprese le solette, mediante (elenco non esaustivo):
 - Lamine/barre acciaio;
 - Materiali compositi FRP (tessuti, lamine o barre, fiocchi);



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

- Calcestruzzi fibrorinforzati FRC;
- Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezione dei ponti, quali:
 - sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;
 - sostituzione ed integrazione di segnaletica verticale;
 - rifacimento e posa di segnaletica orizzontale;
 - sostituzione ed installazione dei delineatori di margine;
 - sostituzione ed installazione di illuminazione stradale.
- Consolidamento di elementi in muratura o c.a. con tiranti;
- Consolidamento delle fondazioni di pile e spalle in c.a. o in muratura con micropali/pali;
- Interventi di riparazione di volte, timpani e/o muri laterali di strutture da ponte in muratura (mattoni, pietra) mediante incatenamento dei due paramenti opposti in mattoni, consolidamento degli elementi in mattoni/pietra dei paramenti esterni;
- Ripristino di pavimentazione stradale ammalorata;
- Opere accessorie, comunque necessarie a mantenere in efficienza le strutture delle opere d'arte (taglio vegetazione infestante e pulizia delle pertinenze del ponte ecc.);
- Altri interventi sul corpo stradale.

Le prestazioni sono da ricondursi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che di volta in volta formeranno oggetto di contratti attuativi, e la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dei Lavori del singolo contratto attuativo in funzione delle varie esigenze della stazione appaltante.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza i ponti e le opere d'arte.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori manutenzione delle opere d'arte e dei ponti di competenza della Provincia di Livorno, di durata pari a 18 mesi, ammonta a **€ 1.420.000,00 (di cui € 70.000 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% per un totale di quadro economico pari ad € 1.817.084,78.**

In virtù della peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi e non preventivati interventi di manutenzione, non si specificano i costi della manodopera non essendo nota l'esatta natura ed entità dei



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

lavori che dovranno essere eseguiti, rimandando la quantificazione degli stessi ai progetti dei singoli contratti applicativi.

L'importo sopra quantificato costituisce il limite massimo di corrispettivo da riconoscere all'impresa contraente, fatto salvo quanto specificato al successivo articolo 14.

Il valore economico sopra indicato non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, ed individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

Le obbligazioni saranno originate dai singoli contratti applicativi stipulati in dipendenza del presente accordo quadro: l'impresa, pertanto, avrà diritto ai corrispettivi determinati nei singoli contratti applicativi, senza la possibilità di avanzare alcuna pretesa sia nel caso tali contratti non esauriscano l'intero ammontare dell'accordo sia nell'ipotesi in cui nessun contratto sia stipulato in dipendenza dell'accordo medesimo.

Per quanto attiene i Prezzi Unitari si farà riferimento al Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Toscana - anno 2022 - luglio, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18 luglio 2022 in adempimento dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022; ove non desumibili dal citato prezzario, si farà riferimento ai Prezzari ANAS 2022 - Rev.2, e a seguire sarà applicato quanto previsto dalla vigente normativa in materia. I costi della sicurezza, il cui importo è stato stimato sulla base di dati storici, saranno oggetto di apposito computo metrico estimativo per ogni contratto applicativo affidato, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gli importi stimati per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva, non sarà riconosciuta all'appaltatore e verrà reimpiegata nell'Accordo Quadro;
- se negativa, troverà copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

I contratti applicativi saranno stipulati a misura secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del citato decreto, per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per tali prestazioni il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

4 - CATEGORIE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3», con la specificità che alle lavorazioni ad essa appartenenti possono essere talvolta connessi interventi afferenti alle categorie «OG 1», «OG10», «OS 24», «OS 10» e «OS 12A».

L'importo delle lavorazioni delle categorie sopra elencate è stimato, per ciascuna di esse, in una misura inferiore al 10% dell'importo dei lavori per cui l'importo riconducibile alla categoria prevalente «OG3» ammonta a € 1.420.000,00.

Qualora l'aggiudicatario non sia qualificato per le suddette categorie, anche ai sensi dell'Art. 90 del DPR 207/2010, è tenuto a subappaltarle a soggetti opportunamente qualificati, nei limiti del 49% dell'importo della categoria prevalente in quanto non scorparabili e pertanto afferenti ad essa.

Per i lavori della categoria «OS 12-A», ai fini del collaudo, l'esecutore dovrà presentare una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

La data di stipula dell'Accordo Quadro con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione del medesimo Accordo Quadro, che avrà una durata massima di **18 mesi** decorrente da tale data, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

6 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

I lavori saranno effettuati a seguito di singoli contratti applicativi di appalto in relazione alle esigenze legate alla necessità di eseguire le manutenzioni di cui all'oggetto durante il periodo di validità dell'accordo quadro.

Ogni qualvolta si renda necessario effettuare dei lavori sarà redatto un apposito progetto definitivo/esecutivo, in relazione alla tipologia di intervento nel rispetto di quanto stabilito all'art. 1 comma 6 della L. 55/2019, sulla base delle condizioni previste nel presente accordo quadro e del ribasso offerto in sede di gara sui prezzi unitari. Il progetto opportunamente verificato e validato sarà approvato dal Responsabile del Servizio.

L'esecuzione dei lavori avverrà previa sottoscrizione del contratto applicativo di appalto il cui schema verrà approvato unitamente al progetto.

I contratti applicativi derivanti da accordo quadro saranno stipulati nella forma dell'atto pubblico amministrativo se di importo pari o superiore a 150.000 €, nella forma della scrittura privata, se di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 e nello scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio se di importo inferiore ad € 40.000,00.

Prima della sottoscrizione del primo contratto applicativo di appalto, l'Appaltatore dovrà produrre tutti i documenti previsti dall'Allegato XVII del Dlgs 81/08.

Fanno carico all'Impresa contraente gli stessi obblighi di cui sopra per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori per il quale è stato richiesto il subappalto e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto.

La stazione appaltante può ordinare in qualsiasi momento nel periodo di validità dell'accordo quadro, interventi all'interno dell'importo dell'accordo quadro e delle attività ivi previste.

Tali interventi possono avere carattere ordinario o urgente.

Interventi ordinari: in caso di contratto da stipulare nella forma della scrittura privata, l'operatore economico verrà invitato dalla Stazione appaltante tramite posta certificata a produrre la documentazione necessaria per la sottoscrizione con firma digitale del contratto.

In caso di interventi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, per i quali la forma del contratto è prevista nello scambio di corrispondenza nella forma del commercio, la lettera contratto, firmata dal Responsabile del Servizio, verrà inviata, unitamente al progetto del relativo intervento, tramite posta certificata all'Impresa contraente, la quale dovrà rispondere per l'accettazione, sempre tramite pec, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della predetta lettera contratto.

L'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna dei lavori secondo quanto disciplinato al successivo art. 11.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Il tempo richiesto per l'inizio delle prestazioni non può essere comunque superiore ai 5 gg lavorativi dal verbale di consegna di ogni singolo contratto, la conclusione dell'intervento deve invece avvenire nei termini in esso stabiliti.

Interventi Urgenti: giustificati da situazioni di pericolo di danni per persone e cose oppure situazioni di forte disagio e/o rischio di interruzione di servizio o di rovina, anche parziale del bene, con conseguente perdita di valore del patrimonio.

L'avvio in via d'urgenza dei lavori, in pendenza della formalizzazione del contratto applicativo, avviene mediante ordini scritti trasmessi via pec, via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti per accettazione dall'Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori; in tal caso dovrà essere confermato con idoneo ordine scritto entro le 24 ore successive.

L'ordine scritto ha gli effetti del verbale di consegna in via d'urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per cui i termini per ultimare i lavori decorrono dalla data dell'ordine stesso.

In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente l'esigenza di eliminare la situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio o di rovina, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a persone e cose.

La formalizzazione dell'affidamento, attraverso la stipula del Contratto applicativo, potrà in questo caso avvenire successivamente, nelle modalità sopra descritte, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di inizio dell'intervento. Il ricorso alla suddetta procedura d'urgenza dovrà essere considerato eccezionale e dovrà essere giustificato da reali necessità.

L'impresa è tassativamente obbligata ad attivarsi immediatamente e iniziare l'intervento nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre le 24 ore; gli interventi, qualora richiesto, dovranno svolgersi in maniera continuativa e senza interruzione di orario.

7 - PREZZI

La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire all'interno dei Contratti specifici ricadenti nell'Accordo Quadro sarà effettuata in base al **Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Toscana - anno 2022 - luglio**, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 828 del 18 luglio 2022 in adempimento dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, i cui prezzi saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citato prezzario, si farà riferimento ai Prezzari ANAS 2022 - Rev.2, e in ultima ipotesi si applicherà quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016 e nel DM 49/2018, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Detti nuovi prezzi saranno sottoposti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità.

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri aggiuntivi diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

8 - DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi i rapporti fra l'Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei Lavori in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto. La responsabilità della manutenzione dei ponti e delle opere d'arte oggetto degli interventi è onere dell'Aggiudicatario, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacità tecnica, che dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dei Lavori e che assuma le responsabilità tecniche che, ai sensi delle norme vigenti competono all'Aggiudicatario, nonché le responsabilità per l'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze, per l'attività e operato delle maestranze stesse.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli interventi secondo necessità e tutte le volte che ciò sarà richiesto dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore Tecnico dovrà essere autorizzato a ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dei Lavori; inoltre dovrà presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarà richiesto e controfirmerà, in qualità di rappresentante dell'Aggiudicatario, la documentazione prodotta ai fini della verifica di regolare esecuzione ed eventuali altre disposizioni scritte emanate dal Direttore dei Lavori. L'Aggiudicatario, ogni qualvolta è invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o sostanziali riguardanti le attività in corso, è tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all'avviso.

9 - GARANZIA DEFINITIVA

Per ogni contratto applicativo di importo superiore a 40.000,00 €, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere prestata una garanzia definitiva pari al **10% (dieci per cento)** dell'ammontare del contratto applicativo stesso, e comunque dell'importo indicato al comma 1 del citato articolo.

Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la garanzia. La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal DECRETO 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

10 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli stessi.

Il massimale per sinistro deve essere non inferiore ad euro 1.420.000,00 (euro unmilionequattrocentoventimila/00) e con validità non inferiore alla durata dell'accordo quadro. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sarà depositata presso il Direttore dei Lavori della Stazione Appaltante.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo contratto applicativo e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente gli interventi oggetto dell'ultimo contratto di appalto applicativo riferito al medesimo Accordo Quadro.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A. e deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che l'Aggiudicatario debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da egli dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e propri parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione, o a consulenti dell'Aggiudicatario o della Stazione Appaltante. Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per i lavori di manutenzione;

2. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Aggiudicatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'Aggiudicatario sia un'associazione temporanea di concorrenti le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

11 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L'esecuzione degli interventi ordinari è regolamentata all'interno dei singoli Contratti applicativi, i cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa in materia.

Gli interventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto applicativo specifico basato sull'Accordo Quadro, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione medesima, previa convocazione dell'Aggiudicatario.

Se nel giorno fissato e comunicato, l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativi; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

Per quanto attiene gli interventi urgenti, relativamente all'avvio dell'esecuzione, si rimanda all'articolo inerente le modalità di attuazione dell'accordo quadro.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto disposto all'art. 5 del D.M. 49/2018

12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

- 1) polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art.10 del presente capitolato;
- 2) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
- 3) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- 4) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento;
- 5) Quanto riportato all'art.28 del presente capitolato;

L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima dell'avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007.
A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.
- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art.6 del presente capitolato.

L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 16 della LRT 38/07.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente accordo quadro, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

13 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi relativi ai singoli contratti applicativi è regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi oggetto del singolo Contratto applicativo, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto.

Il responsabile del procedimento può comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del Contratto applicativo, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto stesso senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale di sospensione è firmato dall'Aggiudicatario. Il Direttore dei Lavori invia il verbale al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore dei Lavori non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed eventualmente inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del Contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

L'Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni interventi affidati tramite i Contratti d'appalto basati sull'Accordo Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrà richiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile Unico del Procedimento, acquisito il parere del Direttore dei Lavori.

Nei limiti della normativa di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi affidati tramite i Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro e di sospendere temporaneamente gli interventi medesimi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

14 – MODIFICHE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI DI APPALTO

L'accordo quadro non può essere prorogato né incrementato nel suo valore totale nel periodo di validità, fatto salvo il caso in cui nell'ultimo contratto applicativo sottoscritto si renda necessaria una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la quale necessitano risorse aggiuntive non più disponibili nell'ammontare complessivo dell'accordo quadro stesso, in quanto esaurito. L'incremento del valore dell'accordo quadro dovrà essere limitato esclusivamente all'importo necessario per la copertura finanziaria della predetta modifica al contratto

Sono possibili modifiche ai singoli contratti applicativi di appalto facenti parte del presente accordo quadro nei casi previsti all'art.106 commi 1 e 2 del DLGS 50/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), è prevista la clausola della revisione prezzi che sarà applicata su ciascun contratto applicativo secondo le regole stabilite all'art. 29 del D.L. n.4/2022 convertito nella L. n. 25/2022. Per tale finalità, in caso di variazioni in aumento, verranno utilizzate le somme previste per i lavori nell'accordo quadro, analogamente, in caso di variazioni in diminuzione, le economie andranno a confluire nell'importo dei lavori. Pertanto l'ammontare complessivo dei lavori non subirà variazioni

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto applicativo, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 20% dell'importo del relativo contratto applicativo.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

In tutti i casi di modifiche ai singoli contratti applicativi in corso di esecuzione, non sostanziali né tali da alterare la natura generale del contratto, trova applicazione l'art. 106 del Codice e l'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice, in caso di modifiche ai singoli contratti applicativi comportanti la necessità di nuovi prezzi, questi saranno quantificati in apposito verbale, nel rispetto dell'art. 8, comma 5, del D.M. n. 49/2018. In caso di mancato accordo sui nuovi prezzi, la stazione appaltante ordinerà l'esecuzione delle nuove lavorazioni o la somministrazione dei nuovi materiali sulla base di tali nuovi prezzi ed essi si intenderanno definitivamente accettati ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art.106 comma 12 nell'ambito di ogni singolo contratto applicativo di appalto in corso di esecuzione l'Amministrazione può ordinare un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale senza che l'appaltatore possa far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice qualora le modifiche disposte durante l'esecuzione del singolo contratto applicativo, nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi del medesimo art. 106, comportino una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ma è tenuto ad eseguire le variate prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Per la determinazione del quinto, trova applicazione l'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Nel calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

Qualora la modifica al singolo contratto applicativo ecceda il limite del quinto dell'importo contrattuale, l'appaltatore sottoscrive per accettazione apposito atto aggiuntivo al presente contratto, nel quale sono riportate le condizioni cui è condizionata l'accettazione.

Resta nella facoltà del Direttore dei Lavori disporre modifiche di dettaglio ai singoli contratti applicativi, a spesa invariata, previa comunicazione al R.U.P.

Nessuna variazione o modifica ai singoli contratti applicativi può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di modifiche ai singoli contratti applicativi non disposte dalla direzione dei lavori e non approvate dalla stazione appaltante, lo stesso Direttore dei Lavori fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino stato con spese a carico dell'appaltatore medesimo, il quale non ha diritto a pagamenti o rimborsi di sorta per quanto eseguito sia a titolo di modifica contrattuale non autorizzata sia a titolo di rimessa in pristino della situazione preesistente.

15 - SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i..

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorziati non debbono comunque trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 49 % dell'importo della categoria prevalente. Tali limiti percentuali devono essere rispettati sia riguardo l'importo complessivo dell'accordo quadro che per gli importi dei singoli contratti applicativi.

Possono essere affidate in cottimo singole lavorazioni relative alle categorie subappaltabili ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare. Il subappalto o cottimo, deve comunque essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante per cui l'appaltatore dovrà presentare apposita istanza alla stessa.

L'autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, è rilasciata entro i termini stabiliti dall'art. 105, c. 18 del Codice, in relazione all'importo del subappalto o cottimo, dalla relativa richiesta che deve essere corredata della seguente documentazione, da produrre almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:

1. copia autentica del contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, oppure bozza non sottoscritta del contratto stesso, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza e il costo della manodopera con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nell'art. 12 del presente capitolato; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
2. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
3. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
4. documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07
5. dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
6. dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all'organico medio annuo, nonché al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).
7. dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Prima dell'inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l'impresa aggiudicataria, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm..

La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ad esclusione di casi di cui all'art. 105 comma 13 lett. a) e c), l'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Conformemente a quanto previsto dal successivo art. 21, la Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

La stazione appaltante, nei casi previsti dall'art. 105, co. 13 del Codice, provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nell'ambito dello stato d'avanzamento oggetto di liquidazione.

Nel caso di subappalti in cui non si applichi l'art. 105, c. 13 del Codice, il pagamento è subordinato, oltre all'acquisizione con esito positivo del DURC sia dell'appaltatore che dei subappaltatori che hanno prestato la loro opera nelle lavorazioni contabilizzate nel SAL oggetto di pagamento, alla presentazione da parte dell'appaltatore delle



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

fatture quietanzate rimesse dal subappaltatore relativamente al SAL precedente, fatto salvo che per l'ultimo SAL di acconto dove dovranno essere presentate anche le fatture quietanzate relative a detto SAL.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

16 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

L'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei lavori saranno effettuati secondo quanto indicato dal D.M. 49/2018 e dal Titolo IX capo I del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora applicabili.

La Direzione Lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrà senza autorizzazione scritta del Direttore Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, gli verranno addebitati i maggiori oneri che dovranno in conseguenza essere sostenuti. In tal caso inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilità dei lavori sarà effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici.

17 – VALUTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e secondo gli atti progettuali.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

La contabilizzazione delle opere a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

18 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con le modalità previste dal D.M. 49/2018.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

19 – CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Per i contratti applicativi di importo inferiore a 40.000 euro è consentita, ai sensi dell'art. 15 del DM 49/2018, la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

20 – PAGAMENTI

La Stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di verifica mediante acquisizione del D.U.R.C., della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori e dell'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Per i contratti applicativi di appalto di importo inferiore a 40.000 €, il pagamento avverrà in unica soluzione dietro redazione di certificato di Regolare Esecuzione, che ai sensi dell'art.15 del DM 49/2018, può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Per i contratti applicativi di appalto di importo uguale o superiore a 40.000 € il pagamento avverrà in due o più rate di acconto al raggiungimento degli importi stabiliti nei singoli contratti applicativi stessi. All'ultimazione dei lavori verrà pagata l'ultima rata di acconto, indipendente dal raggiungimento del limite di importo stabilito.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto delle singole rate di acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all'interno del singolo Contratto nell'ambito dell'Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

E' possibile, per ogni singolo contratto applicativo, chiedere l'anticipazione del prezzo, pari al 20% dell'importo contrattuale del medesimo, previa costituzione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione medesima maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Riguardo i termini di pagamento, per quanto non disciplinato nel presente capitolato speciale d'appalto, si rimanda a quanto disposto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002 e dell'art. 113-bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016, data la complessità del procedimento ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973, del D.lgs. 50/2016 e del DM 49/2018, nonché del D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione de qua, si pattuisce che il pagamento è previsto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, DM 49/2018 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dalla stazione appaltante, intestati all'appaltatore. Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'impresa, per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti in acconto, relativamente alle conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative dell'appaltatore o di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., nonché alle conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'appaltatore, del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Per pagamenti in un'unica soluzione, nel caso di irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'affidatario, a seguito della verifica, il Responsabile del Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza affinché l'amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore, dei soggetti titolari di sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione dei lavori, il RUP attiverà le procedure stabilite all'art. 30, comma 6, del medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore oppure al subappaltatore inadempiente, in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la stazione appaltante sospenderà la liquidazione del compenso fino alla regolarizzazione della posizione retributiva o contributiva dell'esecutore o del subappaltatore inadempiente; tale regolarizzazione può avvenire sia direttamente da parte dell'operatore economico inadempiente che da parte della stazione appaltante stessa attraverso l'esercizio del potere sostitutivo.

21 – CONTESTAZIONI E RISERVE

Per ogni singolo contratto applicativo, le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall'esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell'apposito brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro e, quindi, trascritte nel registro di contabilità, segnando, per ciascuna partita, il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco corrispondente al prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l'esecutore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato nei commi seguenti, nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l'esecutore si rifiuti di firmare, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue contestazioni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine dei 15 giorni precedentemente stabiliti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Trattandosi di contratti applicativi, ciascuno di importo inferiore alla soglia di cui all'art.35 del D.Lgs. 50/2016, non si procede alla costituzione, ai sensi dell'art. 6 della L.120/2020, di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi

23 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A seguito di ultimazione degli interventi stabiliti all'interno del singolo Contratto applicativo, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Il Direttore dei Lavori può assegnare un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori stesso come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.

24 – PENALI

Per ogni singolo contratto applicativo derivato dal presente accordo quadro, le penalità in caso di ritardo nell'avvio e nell'esecuzione delle prestazioni saranno applicate secondo le seguenti modalità:

- In caso di ritardo nell'avvio delle prestazioni previste in ogni singolo contratto inerente interventi ordinari, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto;
- In caso di ritardo nell'avvio delle prestazioni previste in ogni singolo contratto inerente interventi urgenti, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all' 1,0 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto
- In caso di ritardo sulla esecuzione delle prestazioni rispetto al termine previsto in ogni singolo contratto sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all' 1,0 per mille dell'ammontare netto del singolo contratto;

L'importo max delle penali per ogni singolo contratto non può superare il 10% dell'importo contrattuale.

È fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di procedere con la risoluzione del presente accordo e dei singoli contratti derivati in essere, qualora:

- l'importo complessivo delle penali applicate in un singolo contratto superi il 10% dell'importo del contratto stesso
- l'importo globale delle penali applicate sui singoli contratti superi il 10% dell'importo dell'intero contratto accordo quadro
- il ritardo per l'inizio delle prestazioni in almeno due contratti applicativi inerenti interventi urgenti, superi i 5 giorni lavorativi, così come previsto nelle modalità di attuazione del contratto.

25 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori accertata con il relativo certificato. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il Direttore



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

dei Lavori trasmette formale comunicazione all'Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il Direttore dei Lavori fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all'Aggiudicatario, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica è redatto processo verbale con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Le operazioni necessarie alla verifica sono svolte a spese dell'Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, mette a disposizione, del soggetto incaricato della verifica di regolare esecuzione, i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario stesso. Il Direttore dei Lavori incaricato rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di regolare esecuzione contiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'Aggiudicatario, il nominativo del Direttore dei Lavori, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'Aggiudicatario; la certificazione di regolare esecuzione.

E' fatta salva la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento.

All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Il Direttore dei Lavori eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall'Aggiudicatario.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite di ogni singolo contratto applicativo, previa costituzione di polizza fideiussoria della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione, d'importo pari a quello della rata di saldo maggiorato dell'interesse legale calcolato su tale durata.

Con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione sull'ultimo contratto applicativo sottoscritto prima della scadenza dell'accordo quadro, sarà anche svincolata la cauzione definitiva.

Per i contratti applicativi di importo inferiore a € 40.000,00, il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. In tal caso non si richiede la costituzione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, come consentito all'art. 103 comma 11 del D.Lgs.50/2016.

Nei casi in cui si renda necessaria la redazione del Certificato di Collaudo Statico vale quanto riportato agli articoli 65 e 67 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e al cap. 9 delle NTC 2018. Tale Certificato deve essere contenuto all'interno di quello di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori.

Il Certificato di Collaudo Statico può essere sostituito con quello di Regolare Esecuzione, reso dal Direttore dei Lavori, nei casi previsti dal suddetto art. 67, comma 8-bis e 8-ter.

26 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

L'Aggiudicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Aggiudicatario non può iniziare o continuare gli interventi di manutenzione qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

27 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'accordo quadro, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività previste nelle sedi oggetto degli interventi.

28 – PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.90 c.3 del D.Lgs. 81/2008, non è necessario procedere alla designazione coordinatore per la progettazione in quanto, trattandosi di accordo quadro, gli interventi non sono predeterminabili e quindi all'atto della procedura di affidamento non esiste un progetto. I progetti saranno redatti di volta in volta al momento in cui si manifesta la necessità di eseguire un intervento; detti progetti saranno oggetto di singoli contratti applicativi di appalto che costituiranno cantieri distinti temporalmente e fisicamente l'uno dall'altro in quanto localizzati in luoghi diversi.

Qualora, all'atto dell'affidamento del singolo contratto applicativo, l'appaltatore manifesti la volontà di subappaltare alcune lavorazioni o affidare sub-contratti per cui l'esecuzione dei lavori, o parte di essi, venga svolta da più imprese, ai sensi dell'art.90 c.5 del D.Lgs. 81/2008, si procederà alla designazione del coordinatore della sicurezza che provvederà alla redazione del Piano di sicurezza e Coordinamento.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista in materia dalle norme stesse.

L'Aggiudicatario è obbligato a formare, informare e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Per i rischi relativi alle interferenze fra le attività della Stazione Appaltante e quelle dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si rimanda al DUVRI e al PSS Piano Sostitutivo della Sicurezza che l'Appaltatore dovrà redigere e presentare, che può essere aggiornato nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del Contratto e al contestuale incameramento della garanzia definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è obbligato a adempiere a quanto previsto dagli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008 in materia di piano operativo di sicurezza, e a redigere e consegnare, prima della consegna dei lavori di ogni singolo contratto applicativo, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento non essendo quest'ultimo previsto per il presente accordo quadro.

29 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 97 e Capo II, dalla Sezione II alla Sezione VIII.

30 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data della verifica di regolare esecuzione anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Provinciale il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.lgs. n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni di inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data di avvio dell'Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori opera come riportato all'art.20. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Provinciale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – di cui all'art.103 D.lgs.n.50/2016 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia comunitaria – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Provinciale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. Ai fini della tutela contributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Qualora l'Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. I commi precedenti si applicano anche nel caso di



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

subappalto. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

31 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'Accordo Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Aggiudicatario dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione, a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. In caso di materiali o prodotti di particolare complessità e su richiesta del Direttore dei Lavori l'Aggiudicatario presenterà alla medesima, entro 20 giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per l'approvazione.

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori non esenterà l'Aggiudicatario dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 6 del DM 49/2018.

32 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora nell'ambito dei singoli contratti applicativi si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisoriale e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

33 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 D.lgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. mm., la stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi od alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

34 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali, tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.M. n. 37/2008.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all'impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

A) CANTIERE

A.1. Occupazioni - Indennità - Opere provvisoriale

L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.

Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisoriale per le vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche, ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.

La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del Direttore dei lavori.

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la costruzione di opere provvisoriale - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.

L'esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione, spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.

A.2. Impianto cantiere

La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni, protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.), con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas, telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Impresa.

A.3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.

Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere provvisorie dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.

Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.

A.4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavori

La disponibilità per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua, elettricità, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare, per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.

A.5. Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti.

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo) del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

A.6. Cartelli all'esterno del cantiere

L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone la circolare min. Il.pp., 01/06/1990, n°1729/ul, due cartelli di dimensioni non inferiori a ml. 1.00 (larghezza) per ml. 2.00



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

(altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sensi dell'art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi dell'art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

A.7. Segnalazioni diurne e notturne

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori.

A.8. Esistenti vie di transito

Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.

A.9. Allontanamento delle acque

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.

A.10. Sgombero e pulizia del cantiere

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di collaudo.

B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE

B.1. Gestione rifiuti

L'Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell'area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.

Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.

B.2. Gestione sostanze pericolose

Durante l'utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore e della scheda di sicurezza.

Durante l'utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovrà indossare sempre i D.P.I. necessari forniti dal datore di lavoro.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.

Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con ripercussioni ambientali.

B.3. Gestione risorse naturali (energia elettrica, energia termica ed acqua)

Durante lo svolgimento delle proprie attività l'Appaltatore è tenuto a seguire procedure di gestione oculata delle risorse naturali per cercare di evitare gli sprechi.

Comunicare al Direttore dei Lavori il verificarsi di venti accidentali con ripercussioni ambientali.

B.4. Gestione rumore

Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'impatto acustico e le vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di riferimento e dell'Ordinanza Generale sulle attività temporanee emessa annualmente dalla Polizia Municipale.

In particolare, dentro il "centro abitato" e/o in prossimità di aree particolarmente protette, individuate dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di riferimento (ospedali, case di riposo, ecc.), l'Appaltatore dispone, caso per caso, gli accorgimenti specifici atti a ridurre l'impatto acustico e le vibrazioni. In merito all'utilizzo di mezzi e/o attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, l'appaltatore deve effettuare una valutazione specifica e dotare i lavoratori dei DPI adeguati.

Il personale operativo presente in cantiere deve provvedere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature quando non utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE

C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina

L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità dell'appalto.

I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei lavori. Questi ha il diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere - che dovrà in tal caso essere prontamente disposto dall'Impresa - sia del Direttore di cantiere che del personale addetto ai lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza.

L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti, capi cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa è in ogni caso responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantiere od operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

In materia di sicurezza del lavoro nei cantieri, ai sensi dell'art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007, l'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui all'art. 8 del presente capitolato speciale. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati in 8 coincidenze di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

La tessera di riconoscimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera u) e 21, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/08, di cui debbono essere muniti tutti coloro che si trovano ad operare nel cantiere, deve contenere, oltre a quanto previsto nei citati artt. 18 e 21, anche:

- in ogni caso, la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- in caso di lavoratori autonomi, identificazione del committente.

C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori

L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro, assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.

C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori

L'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrato della provincia in cui si svolgono i lavori.

E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l'Impresa - anche se non aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno stipulato i Contratti di lavoro.

In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed assegni familiari, si applicano le disposizioni del seguente punto C.4 e dell'art. 18.

Qualora la violazione consista nel ritardo del pagamento delle retribuzioni, all'Impresa verrà intimato per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 15 giorni; ove essa non provveda l'Amministrazione può pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.

I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori

La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le notizie richieste sulla manodopera impiegata.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo i più gravi provvedimenti previsti dal Capitolato generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima delle consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e previdenziali.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta dello 0,5% a norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Secondo quanto previsto dall'art. 103 co.2 del d.lgs. n. 50/2016 l'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela protezione assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere.

Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.

C.5. Macchine, attrezzi e trasporti

La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.

Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.

Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori.

Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo, conducente, ecc.).

D) ONERI DIVERSI

D.1. Direttore del cantiere

La designazione del direttore del cantiere, il cui nominativo sarà comunicato al Direttore dei lavori entro 14 giorni dalla consegna dei lavori.

D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi

L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, ed alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.

Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il collaudatore.

L'Impresa deve eseguire, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno indicati dal Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc. l'asse longitudinale ed i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine necessarie per determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.

Il Direttore dei lavori procederà quindi, in contraddittorio con l'Impresa, al rilievo dei profili longitudinali e, ove occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.

D.3. Prove e campioni



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) - che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante di notevole importanza statica.

L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore, e sino alla profondità che da essi sarà ordinata.

Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.

Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.

Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di esecuzione dei lavori.

Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa per garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., Per lo sclerometro Schmith, ec.).

D.4. Oggetti trovati

E' fatto obbligo di conservare consegnare immediatamente all'Amministrazione gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non siano rimossi prima che del loro ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori.

I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integrità e il diligente recupero.

Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre - senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.

D.5. Materiali da scavi e demolizioni

Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni.

D.6. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni

Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.

Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti alla Provincia di Livorno e ad altre pubbliche amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.) relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative pratiche presso le suddette amministrazioni.

D.7. Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali

Verifica che la bolla di consegna del materiale riporti l'indicazione del numero di targa dell'automezzo adibito al trasporto e del nominativo del proprietario dello stesso.

35 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) mancato rispetto del Protocollo di legalità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- d) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- e) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016;
- f) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- g) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- i) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- j) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;
- k) risoluzione di n. 1 (uno) Contratto applicativo: nel caso in cui intervenga una risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Contratto, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Contratti specifici che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;
- m) mancata sottoscrizione di un contratto applicativo entro i termini stabiliti dal presente capitolato



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI
MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti applicativi:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante procede alla risoluzione dell'accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi in corso di esecuzione qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula dell'accordo quadro la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.

In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non procedere alla risoluzione del contratto applicativo in corso di esecuzione nel caso in cui l'opera ad esso relativa sia in corso di ultimazione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario.



Provincia di Livorno
Servizio Sviluppo Investimenti Edilizia
e Viabilità- Attuazione PNRR

ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE PONTI E OPERE D'ARTE

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'Accordo (v. GARANZIA DEFINITIVA), per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impeggiato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del Contratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

36 - RECESSO

L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di presentare istanza di recesso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

37 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che, l'accordo quadro e i relativi contratti applicativi che ne derivano non conterranno la clausola compromissoria.

È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo.

Ai sensi dello stesso art. 209 è vietato in ogni caso il compromesso.